



PRESTAZIONI AMBULATORIALI

REGOLAMENTAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE

Secondo le linee guida Ministeriali e le direttive Regionali, per sospensione si intende l'interruzione dell'erogazione totale di una specifica prestazione in quella specifica struttura, si verifica cioè qualora non vi siano altre agende che continuino ad erogare tale prestazione garantendone così il servizio. (D.A. n 1220 del 30 giugno 2011 – Gurs n° 35 del 19 agosto 2011- PRGLA 2011-2013).

Il verificarsi di situazioni che impediscono il regolare svolgimento dell'attività programmata rappresenta un evento che può realizzarsi in qualsiasi contesto e per molte cause.

E' pertanto necessario gestire tali eventi in modo tale da assicurare la continuità del servizio così da:

- garantire all'utenza l'accesso alla prenotazione in qualsiasi circostanza, qualunque siano i tempi di attesa;
 - limitare al minimo la sospensione dell'erogazione di una prestazione;
 - garantire ai pazienti già prenotati il recupero della prestazione sospesa nel minor tempo possibile;
1. E' vietato sospendere le **attività di prenotazione** delle prestazioni, (art.1 comma 282 legge finanziaria 2006) di cui al DPCM 29 novembre 2001, ad eccezione di situazioni legate a motivi tecnici, opportunamente individuate e regolamentate a livello Regionale.
 2. Ogni sospensione dovrà essere comunicata dalle UU.OO al Direttore Sanitario di Presidio che a sua volta devono informare il **Direttore Sanitario Aziendale** prima di essere trasmessa al CUP e al Referente CUP/SovraCUP Aziendale;
 3. Nel richiedere la sospensione è **obbligatorio** esplicitare le modalità di recupero dei pazienti eventualmente già prenotati;
 4. E' ammissibile la sospensione, **avente durata superiore a un giorno**, che riguardi la indisponibilità assoluta dell'erogazione di una certa prestazione in una singola struttura **solo nel caso in cui non vi siano altre risorse** che continuino ad erogare la prestazione.
 5. Sono oggetto di monitoraggio le **sospensioni non programmabili con durata ≥ 2 giorni e ≤ 7 giorni solari**, e /o > 7 giorni solari per:

Inaccessibilità struttura
Guasto Macchina
Indisponibilità del personale
Indisponibilità materiale/dispositivi



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Istituto di rilievo nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico
S.S. 113, via Palermo, c.da Casazza, 98124 Messina



certificato n° 10271

6. Ogni evento di interruzione delle attività di erogazione deve essere registrato con modalità che rendano disponibili le seguenti informazioni: tipologia di prestazione sospesa, motivazione della sospensione, durata della stessa e azioni intraprese per evitarla.
7. Prestazioni già prenotate ma non erogate per **assenza imprevista dello specialista** andranno eseguite **PREVIA PRENOTAZIONE** da parte della stessa struttura interessata entro i 30 giorni successivi, anche in overbooking (max il 20%);
8. Nel caso non sia temporaneamente possibile svolgere nemmeno le attività di prenotazione la struttura in interesse (ambulatorio PO e/o poliambulatorio Distretto) disporrà per i nuovi utenti dei pre-appuntamenti, ovvero può indicare un periodo di massima nel quale potrà essere erogata la prestazione. La data precisa di erogazione della prestazione dovrà essere comunicata direttamente all'utente.
9. In caso di impreviste sospensioni, di **durata >10 giorni**, di prestazioni **prenotate** in una determinata struttura, (al fine di ridurre il rischio della sospensione, a garanzia della tutela della salute del cittadino), le stesse devono essere **recuperate ed erogate** attraverso una riprogrammazione degli appuntamenti:
 - **A)** prenotando al primo posto libero sullo **stesso ambulatorio** di quella struttura, nei giorni immediatamente successivi alla ripresa dell'erogazione;
 - **B)** incrementando l'attività in soprannumero nei giorni indicati dai responsabili e previa comunicazione tempestiva all'utente;
 - **C)** riprenotando presso altre strutture erogatrici del SovraCUP dell'Area Metropolitana della provincia di Messina;
10. In caso di imprevista ed improvvisa assenza del professionista se trattasi di specialisti ospedalieri, qualora le prestazioni non possano essere eseguite da altro specialista ambulatoriale gli appuntamenti verranno gestiti come ai punti **A, B e C**.
11. Le **sospensioni programmabili** (non sono oggetto di monitoraggio) e comprendono:
 - **ferie** (i responsabili delle UU.OO. sono tenuti a garantire i servizi anche in costanza del periodo feriale), eventuali richieste di modifica dell'attività ambulatoriale, ricollegabile al "piano di utilizzo delle ferie relative all'anno in corso" dovranno essere presentate dal responsabile dell'U.O. con parere favorevole del Direttore Medico di Presidio e/o Aziendale
 - **congressi**
 - **corsi aggiornamento**
 - **manutenzione ordinaria delle attrezzature**
12. Al fine di garantire il lineare svolgimento dell'attività di prenotazione e minimizzare gli interventi di spostamento le UU.OO. sono tenute ad inoltrare le richieste di sospensioni programmate per ferie con cadenza semestrale e/o con le seguenti scadenze per gli ambulatori ospedalieri:
 - entro il 30 settembre per i periodi natalizio e pasquali entro il 31 marzo per il periodo estivo



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Istituto di rilievo nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico
S.S. 113, via Palermo, c.da Casazza, 98124 Messina



certificato n° 10271

13. Non sono oggetto di monitoraggio le **chiusure definitive** dovute a riorganizzazione dei servizi offerti.
14. Una agenda può essere chiusa solo nel caso in cui non si eroga più il servizio ed il tutto deve essere espletato nei termini in cui prevede la norma.
15. In caso di **guasto macchina** occorre vigilare nella definizione dei contratti di manutenzione delle apparecchiature tecniche.